

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 1977, n. 162.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Brescia.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della associazione provinciale allevatori di Brescia, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, n. 242.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 369

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Cancellazione di ventisei varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà per talune specie agrarie ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri predetti alcune varietà tra le quali: Elia, Funone, F 51, Lazio, Lucrezio, Marco, Reça di frumento tenero; Nudo leonessa di orzo distico; Orazio di orzo polistico; Blanche neige di avena; Cigalon di riso; Dekalb 45-di mais classe 200; Dekalb XL 306 di mais classe 300; Dekalb XL 363 e Dekalb DF 58 di mais classe 600; Dekalb brach 1 di mais classe 700;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà diciassette varietà, tra le quali Properzio di frumento tenero;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri trentotto varietà, tra le quali Dekalb XL 61 e Dekalb KR 637 di mais classe 600;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri sette varietà, tra le quali Dekalb XL 24 di mais classe 400;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1973, con il quale sono state iscritte nei registri sei varietà, tra le quali Belvedere di frumento duro;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri cinquanta varietà, tra le quali Dekalb XL 22 B di mais classe 400 e Dekalb XL 374 di mais classe 700;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri centodieci varietà, tra le quali Dekalb XL 64 e Dekalb XL 345 di mais classe 600; Dekalb XL 77 A di mais classe 700;

Preso atto che i costitutori delle sopra indicate varietà hanno chiesto che le varietà stesse siano cancellate dai registri delle varietà a decorrere dal 1° gennaio 1977;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto opportuno di accogliere le richieste come sopra formulate:

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà a decorrere dal 1° gennaio 1977 le seguenti varietà:

frumento tenero: Elia, Funone, F 51, Lazio, Lucrezio, Marco, Properzio, Reça;

frumento duro: Belvedere;

orzo distico: Nudo leonessa;

orzo polistico: Orazio;

avena: Blanche neige;

riso: Cigalon;

mais classe 200: Dekalb 45;

mais classe 300: Dekalb XL 306;

mais classe 400: Dekalb XL 22 B, Dekalb XL 24;

mais classe 600: Dekalb XL 61, Dekalb XL 363, Dekalb KR 637, Dekalb DF 58, Dekalb XL 64, Dekalb XL 345;

mais classe 700: Dekalb XL 374, Dekalb brach 1, Dekalb XL 77 A.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro: MARCORÀ

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Pescasseroli.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 ottobre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Pescasseroli ad ampliamento di precedente vincolo (decreto ministeriale 23 novembre 1965, *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescasseroli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si trova nella vallata del Sangro, la cui eccezionale bellezza godibile da ogni punto della strada e del paese di Pescasseroli, è di fama internazionale. Il vincolo imposto precedentemente si estende sulla sponda destra del fiume Sangro, e solo in corrispondenza dell'abitato di Pescasseroli abbraccia una esigua striscia sulla riva sinistra del fiume. Poiché la bellezza della vallata predetta ha ugual pregio paesistico

sui due lati, il limite precedente del vincolo appare incongruo ed illogico. Si rileva quindi la necessità di proteggere la riva sinistra del fiume Sangro nella parte più direttamente visibile dal fondo valle, fino al limite del bosco, ad una quota, ancora piuttosto bassa, inferiore ai 1400 m s.l.m.

Questo non molto esteso territorio, completa uno dei quadri di bellezze naturali più pregevoli dell'Italia centrale, di particolare interesse pubblico di rilevanza nazionale, tutto godibile da ogni punto di osservazione lungo la strada statale Marsicana e le altre strade percorribili dal pubblico;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Pescasseroli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 38 della strada statale Marsicana n. 83, si segue in direzione nord-est una strada che coincide con il limite del Parco nazionale d'Abruzzo, fino ad incontrare il confine comunale tra Pescasseroli e Gioia dei Marsi, che si percorre sempre nella stessa direzione, fino ad incontrare una strada, alla quota 1300, quindi piegando verso sud e seguendo la predetta curva di livello a monte della località Fosse di S. Paolo, Varico e Prata della Terra, si attraversa la strada per il rifugio Prato Rosso nei pressi della località Grotte Mozzone; e percorrendo ancora le curve di livello 1300 attraversa le località Mandrelle e Santa Venere, fino a raggiungere il punto trigonometrico 1375, dal quale si procede sulla stessa curva di livello fino al confine del territorio comunale, in località La Lenza; quindi si segue la linea del confine del comune, fino ad incrociare il limite del Parco nazionale, che coincide con quello del vincolo attuale, e seguendo detto limite verso nord, si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Pescasseroli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 16

Oggi, 8 ottobre 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Opi e Pescasseroli;

(Omissis).

Alle ore 12, constatata la presenza totale del numero dei componenti, la commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta e prende subito la parola per illustrare il problema.

(Omissis).

Viene messa ai voti la proposta di vincolo.

Il commissario prefettizio si dimostra contrario al vincolo che, ritiene, non sia approvato dalla popolazione del comune di Pescasseroli (assieme ad altri due componenti).

(Omissis).

La commissione, col voto favorevole di tutti gli altri componenti, si pronuncia a favore del vincolo proposto.

(Omissis).

La zona sottoposta al vincolo, che si riporta sulla planimetria a scala 1:25.000 è così delimitata:

a partire dal km 38 della strada statale Marsicana n. 83, si segue il limite del Parco nazionale d'Abruzzo che coincide con la zona già attualmente vincolata, fino alla quota 1300, in coincidenza con una strada, quindi piegando verso sud e seguendo la predetta curva di livello a monte delle località Fosse di S. Paolo, Varico e Prata della Terra, si attraversa la strada per il rifugio Prato Rosso nei pressi della località Grotte Mozzone; e seguendo ancora le curve di livello 1300 attraversa le località Mandrelle e Santa Venere, fino a raggiungere il punto trigonometrico 1375, dal quale si procede per la linea di cresta fino al confine del territorio comunale, in località La Lenza; quindi si segue la linea del confine del comune, fino ad incrociare il limite del Parco nazionale, che coincide con quello del vincolo attuale, e seguendo detto limite verso nord, si ritorna al punto di origine.

(Omissis).

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Estensione al lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del comparto di produzione dei semilavorati in feltro per abbigliamento operanti in provincia di Forlì del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal decreto ministeriale 23 luglio 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì a decorrere dal 24 novembre 1975;